



CATALOGO DEI REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (rev 03 del 05/03/2024)

N.	DESCRIZIONE REATO	REF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTI ORIGINALI	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (euro)	SANZ. AMM. MAX (euro)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
1	Infrazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico. Chiunque, ottenuto alla pubblica amministrazione, ovvero ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti diretti alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.	24	04/07/2001	c.p.	316 bis	100	500	3	24	sanzione aggravata in presenza di un danno di particolare gravità (da 200 a 600 quote)
2	Infrazione percussione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee. Falvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o alterati: come non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegnare in modo veritiero, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee a partire con la redazione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.	24	04/07/2001	c.p.	316 bis	100	500	3	24	sanzione aggravata in presenza di un danno di particolare gravità (da 200 a 600 quote)
3	Frode nella pubblica fornitura. Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa in riferimento a euro € 1.032,00. La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente.	24	30/07/2020	c.p.	356	100	500	3	24	sanzione aggravata in presenza di un danno di particolare gravità (da 200 a 600 quote)
4	Frode. Chiunque, con anfitrò e raggi, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.546,00 se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col profitto di far accentrare il lucro del servizio militare. 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o fittizio o convincimento di 2) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il fatto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente.	24	04/07/2001	c.p.	640 c. 2	100	500	3	24	sanzione aggravata in presenza di un danno di particolare gravità (da 200 a 600 quote)
5	Frode aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.	24	04/07/2001	c.p.	640 bis	100	500	3	24	sanzione aggravata in presenza di un danno di particolare gravità (da 200 a 600 quote)
6	Frode informatica. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.546,00 se ricorre la circostanza prevista dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da sei a sei anni e della multa da € 600,00 a € 1.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale di danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, trattamento all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.	24	04/07/2001	c.p.	640 bis	100	500	3	24	sanzione aggravata in presenza di un danno di particolare gravità (da 200 a 600 quote)
7	Violazione a sanzioni. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'ossessione di dati o notizie false, consegna in modo veritiero, per sé o per altri, dati, notizie, informazioni, contenuti o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 5.000,00 si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. 2. Agli effetti della disposizione del precedente comma, 1. e di quella del comma 1. dell'art. 2, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento della somma a carico dei Fondi, nonché le erogazioni prodotte a titolo carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. 3. Con la sanzione il giudice ordina altresì l'impiego inadembitamente percepito e concesso il colpevole alla restituzione di esso amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.	24	30/07/2020	c.p.	2	100	500	3	24	sanzione aggravata in presenza di un danno di particolare gravità (da 200 a 600 quote)
8	Turbata libertà degli incanti. Chiunque, con violenza o minaccia, o con dolo, promessa, collusione o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti [334c.p., 676-681 (1-2), 291] o nelle licitazioni private per conto di pubblica Amministrazione, ovvero ne altera l'andamento, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole è persona privata sotto legge o dell'azienda agli effetti del presente articolo, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065. La pena stabilita in questo articolo si applica anche nei casi di licitazioni private per conto di privati, distinte da quelle pubbliche o da persone fisurre autorizzate, ma sono ridotte alla metà [294quater].	24	09/10/2023	c.p.	353	100	500	3	24	sanzione aggravata in presenza di un danno di particolare gravità (da 200 a 600 quote)
9	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Falvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con dolo, promessa, collusione o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a scegliere il contraente del bando o di altri atti equipollenti al fine di condizionare la modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.	24	09/10/2023	c.p.	353-bis	100	500	3	24	sanzione aggravata in presenza di un danno di particolare gravità (da 200 a 600 quote)
10	Documenti informatici. Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.	24bis	05/04/2008	c.p.	491 bis	100	400	3	24	(Dlgs Informatici e trattamento lecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7, comma 1, modificato dall'art. 2, comma 1, art. 69, D.Lgs. 16 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6/2/16]
11	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o del programma in esso contenuti. Qualora il fatto di cui al comma primo e secondo riguardi sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni (nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa, negli altri casi si procede d'ufficio).	24bis	05/04/2008	c.p.	615 bis	100	500	3	24	(Dlgs Informatici e trattamento lecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]
12	Violazione, diffusione, installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, conserva, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico, prodotto da misure di sicurezza, comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 5.164 euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater.	24bis	05/04/2008	c.p.	615 quater	100	300	3	24	(Dlgs Informatici e trattamento lecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7, comma 1, modificato dalla Legge 23 Dicembre 2021, n. 238]
13	Violazione, diffusione o installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici (dati e informazioni) o interruzione di un sistema informatico o telematico. Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o di averli o di averli in possesso, altera, modifica, integra, sostituisce, o parzialmente o totalmente, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, conserva, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.	24bis	05/04/2008	c.p.	615 quinquies	100	300	3	24	(Dlgs Informatici e trattamento lecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7, comma 1, modificato dalla Legge 23 Dicembre 2021, n. 238]
14	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercetta tra più sistemi, ovvero le impedisce o interrompe, è punito con la reclusione da uno a sei mesi e cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui al comma primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.	24bis	05/04/2008	c.p.	617 quater	100	500	3	24	(Dlgs Informatici e trattamento lecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7, comma 1, modificato dalla Legge 23 Dicembre 2021, n. 238]
15	Violazione di segreto d'ufficio e pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato e da altro ente pubblico o di impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.	24bis	05/04/2008	c.p.	617 quinquies	100	500	3	24	(Dlgs Informatici e trattamento lecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7, comma 1, modificato dalla Legge 23 Dicembre 2021, n. 238]
16	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032 euro.	24bis	05/04/2008	c.p.	640 quinquies	100	400	3	24	(Dlgs Informatici e trattamento lecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]

N.	DESCRIZIONE REATO	REF. ARTT. 241	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (euro)	SANZ. AMM. MAX (euro)	SANZ. INT. MIN (mev)	SANZ. INT. MAX (mev)	Note
	ART. 171 TER E QUINQUAGESIMA 1. E' punito, se il fatto è commesso per uso personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini illecite abusivamente duplica, riproduce, trasmette e diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, dalla vendita al pubblico, degli scritti, o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fotografie o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assemblate o sequenze di immagini in movimento. 2. Abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composte o tracciate da: (a) per non avendo concepito alla applicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pune in commercio, concede in noleggio o fruttuariamente a titolo di locazione o a usufrutto, trasmette o diffonde in pubblico, trasmette o diffonde in pubblico, trasmette o diffonde in pubblico, la proiezione in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alla lettera a) di cui al 1). (b) delinque per la vendita o la distribuzione, pune in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette o diffonde in pubblico o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, videocassetta, nastro magnetico, supporto contenente fotografie o videogrammi o opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prevista, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o della dicitura contrassegno autorizzato. (c) in assenza d'accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio originale ricevuto per mezzo di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni di accesso condizionato. (f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, vendendo, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio erogato senza il pagamento del canone dovuto. (g) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abilitano la previsione fatta al 1) con commesse di eludere i mezzi tecnologici di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, assemblati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predetti misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che restano, a seguito della rimozione delle misure tecnologiche consegnate, a finalità volonaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzioni di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale. (h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquiesse, ovvero distribuisce, importa o diffonde in pubblico per radio o per televisione, comunica o rende a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali sono state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. (i) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del terzo comma della legge di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 15 giugno 1933, n. 773, esegua la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'elaborazione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita. 2. E' punito con la reclusione da uno a tre anni e con multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque: (a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere teatrali del diritto d'autore e di altri consimili. > Nota in violazione dell'art. 171 e 174 della l. con. concernente il pubblico impiego svolta in un sistema di test telematici, mediante connessioni di qualsiasi natura, l'invio dell'indirizzo e-mail, nel sito.	25novosa (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99, art. 15, lett. h-14] aggiunta la legge 14 luglio 2023, n. 93, art. 3, recante «Disposizione per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica (c.d. legge anti-pirateria)»	01/08/2009	Legge n. 633/1941	171ter	100	500	3	12	La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
	ART. 171 SEPTESIMO 1. La pena è di un anno di reclusione se il fatto è commesso per uso personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via cavo, via satellite, via cavo, o in forma sia analogica sia digitale. Si intende ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti subordinati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dall'imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa è di euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.	25novosa (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99, art. 15]	01/08/2009	Legge n. 633/1941	171septes	100	500	3	12	Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
	(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con dolo di compromettere il bene o di altri danni, induce o tenta l'induzione a rendere dichiarazioni mendaci o a rendere dichiarazioni mendaci a persone chiamate a rendere davanti alle autorità giudiziarie dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.	25dicosa (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4 e per modifica dell'Art. 131(011), art. 2, c. 7.]	15/08/2009	c.p.	377bis	100	500			
	(Violazione, distruzione, cessione, preludio, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta: è punito con l'arresto da uno a sei mesi e con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui la Tabella allegata alla presente legge elenca le specie di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. 2. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui la Tabella allegata alla presente legge elenca le specie di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. 3. Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nella Tabella 1 della direttiva 52/43/CEE e nell'allegato I della direttiva 2000/147/CE.	25dicosa (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011]	16/08/2011	c.p.	727bis	100	250			
	(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge o deteriora un habitat all'interno di un sito protetto: è punito con la detenzione comprendente lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a due o con il confino con il lavoro da otto mesi a sei mesi e con l'ammenda da 3.000 euro. 1. Per habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per il quale una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per il quale un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 52/43/CEE.	25dicosa (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011]	16/08/2011	c.p.	733bis	150	250			
	(Scarichi sui suoli) 1. E' vietato lo scarico sui suoli o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: (a) per i casi previsti dall'articolo 105, comma 3; (b) per gli scarichi di acque reflue urbane o di acque reflue industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a ricaptare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed al valore limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2, fino all'effettuazione di nuove norme regionali e applicabili a valori limite di emissione della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; (c) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acque e reati naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere e instabilità dei suoli; (d) per gli scarichi di acque meteoriche convogliati in reti fognarie separate.	25dicosa (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011]	16/08/2011	D.lgs 152/06	103	200	300	3	6	
	(Scarichi nei sottosuoli e nelle acque sotterranee) 1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi ginecologici, delle acque di infiltrazione di mine o cave o delle acque portate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile. In compresse quelle degli impianti di scambio termico. 3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e delle politiche del territorio e dell'energia, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque reflue industriali di estrazione delle acque reflue industriali, con le seguenti caratteristiche: a) le acque reflue industriali sono state estratte in un sito dotato delle stesse caratteristiche che conferiscono, o abilitano consentite, idrocarburi, indicando il modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con le prescrizioni delle prescrizioni tecniche contenute in un allegato che le acque di scarico non possono raggiungere altri sistemi idrici o mucche ad altri ecosistemi. 4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per la irrigazione e la lavorazione degli impati, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acque reflue urbane o di acque reflue industriali, con le seguenti caratteristiche: 1. Ferme restando l'individuazione dei valori limite di emissione di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che ricorrono in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite adottati dall'Autorità competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e il modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricevente nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, comma 1 e 2.	25dicosa (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011]	16/08/2011	D.lgs 152/06	107					
	(Scarichi di sostanze pericolose) - Inorma 4) Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi industriali nelle medesime falde, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi concernenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono addeguati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.	25dicosa (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011]	16/08/2011	D.lgs 152/06	108					
	(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose) - Come 1. Chiunque apporta o comunque effettua nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni e con l'ammenda da millequattrocento euro a diecimila euro. Comma 2 Chiama le condotte descritte al comma 1 i giacimenti di scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle Tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.	25dicosa (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011]	16/08/2011	D.lgs 152/06	137, c.2	200	300	3	6	
	(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni) - Come 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettua uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle Tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, o compie altri atti di cui alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che ricorrono in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite adottati dall'Autorità competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e il modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricevente nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, comma 1 e 2.	25dicosa (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011]	16/08/2011	D.lgs 152/06	137, c.3	150	250			
	(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) - 12 Come 1. (Primo periodo) Chiunque, in violazione delle norme tecniche stabilite nella Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, omette di osservare, o comunque non osserva, i valori limite di emissione, stabilite nella Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, ovvero i limiti di concentrazione, ovvero i limiti di frequenza, stabiliti dalla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, per gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle Tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Comma 2 (Secondo periodo) Se, dopo aver osservato i valori limite fissati per le sostanze contenute nelle Tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da mille euro a diecimila euro.	25dicosa (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011]	16/08/2011	D.lgs 152/06	137, c.5	150	250			
	(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) - 12 Come 1. (Secondo periodo) Se, dopo aver osservato i valori limite fissati per le sostanze contenute nelle Tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Comma 2 (Secondo periodo) Se, dopo aver osservato i valori limite fissati per le sostanze contenute nelle Tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da mille euro a diecimila euro.	25dicosa (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011]	16/08/2011	D.lgs 152/06	137, c.5	200	300	3	6	

N.	DESCRIZIONE REATO	REF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZ. AMM. MIN (quero)	SANZ. AMM. MAX (quero)	SANZ. INT. MIN (mev)	SANZ. INT. MAX (mev)	Note
148	(Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee) Comma 11 - Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nei sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.	25undicesimo (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011]	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, € 11	200	300	3 6
149	(Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate) Comma 13 - Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di versamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi regolarmente innocui dai processi fisici, chimici o biologici che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.	25undicesimo (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011]	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, € 13	150	250	
150	(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi) 1. E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. 2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentano la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che: a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana o sull'ambiente non risulti accresciuto; b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da impresa che ottenga autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211; c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera m); 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 12 Comma 1 (Lettera a) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 e punto: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duecentocinquanta euro a ventimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;	25undicesimo (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011]	16/08/2011	Dlgs 152/06	187	150	250	
151	(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 22 Comma 1 (Lettera a) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 e punto: a) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duecentocinquanta euro a ventimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.	25undicesimo (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011]	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, € 1	100	250	
152	(Discarica non autorizzata) 12 Comma 1 (Lettera a) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duecentocinquanta euro a ventimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da duecentocinquanta euro a ventimila euro se non provvede alla bonifica e conformità al progetto approvato e autorizzato, alle autorizzazioni e ai rifiuti pericolosi alla consegna di conferma o alla verifica emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica, nonché la chiusura dell'attività o del collegamento al suolo, fatti salvo gli obblighi di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.	25undicesimo (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011]	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, € 3	150	250	
153	(Discarica non autorizzata) 22 Comma 1 (Lettera a) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duecentocinquanta euro a ventimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da duecentocinquanta euro a ventimila euro se non provvede alla bonifica e conformità al progetto approvato e autorizzato, alle autorizzazioni e ai rifiuti pericolosi alla consegna di conferma o alla verifica emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica, nonché la chiusura dell'attività o del collegamento al suolo, fatti salvo gli obblighi di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.	25undicesimo (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011]	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, € 3	200	300	6
154	(Miscelazione di rifiuti) Comma 5 - Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).	25undicesimo (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011]	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, € 5	150	250	La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le sezioni o comunicazioni" (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).
155	(Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi) Comma 1 (Primo periodo) - Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duecentocinquanta euro a ventimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentocinquanta euro a quindicimillesimo euro per quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.	25undicesimo (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011]	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, € 6	100	250	La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le sezioni o comunicazioni" (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).
156	(Bonifica dei siti) Comma 1 - Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglie di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da duecentocinquanta euro a ventimila euro, se non provvede alla bonifica e conformità al progetto approvato e autorizzato, complete nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, l' trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventimila euro.	25undicesimo (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011]	16/08/2011	Dlgs 152/06	257, € 1	100	250	La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le sezioni o comunicazioni" (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).
157	(Bonifica dei siti da sostanze pericolose) Comma 2 - Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquantaduecento euro a cinquantaduecento euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.	25undicesimo (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011]	16/08/2011	Dlgs 152/06	257, € 2	150	250	La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le sezioni o comunicazioni" (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).
158	(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) Comma 4 (Secondo periodo) - Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi o di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (BSTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso, dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimillesimo euro a novantaduecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.	25undicesimo (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011]	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, € 4	150	250	
159	(Traffico illecito di rifiuti) Comma 1 - Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato I del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettera a), b), e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da diecimillesimo euro a ventimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.	25undicesimo (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011]	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, € 1	150	250	
160	(Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti) Comma 1 - Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operatori e attraverso l'allestimento di mezzi a finalità continuative organizzative, celebri, riciclaggio, trasporto, esportazione, importazione o comunque gestione abusivamente quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.	25undicesimo (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011]	16/08/2011	c.p.	452 quaterdeciesimo	300	500	3 6
161	(Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività) Comma 2 - Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.	25undicesimo (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011]	16/08/2011	c.p.	452 quaterdeciesimo	400	800	3 6
162	(Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria) Comma 2 - Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dal piano e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni adottate dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1152 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale la sanzione è superiore della normativa che disciplina tale autorizzazione. Comma 3 - Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di	25undicesimo (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011]	16/08/2011	Dlgs 152/06	278, € 5	100	250	
163	(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) Comma 1 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'Allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o respone esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'acquisto degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciato in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e della Commissione (CE) n. 93/97 della Commissione, del 29 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo differente dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificati rilasciati unitamente alla licenza o importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 93/97 della Commissione, del 29 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o reimportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 93/97 della Commissione, del 29 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.	25undicesimo (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011]	16/08/2011	L. 150/92	1, € 1	100	250	Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stamente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.
164	(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) Comma 2 - In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di dodici mesi.	25undicesimo (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011]	16/08/2011	L. 150/92	1, € 2	150	250	Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stamente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

N.	DESCRIZIONE REATO	REF. ARTT. 281	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quiro)	SANZ. AMM. MAX (quiro)	SANZ. INT. MIN (mev)	SANZ. INT. MAX (mev)	Note
217	Uscita e esportazione illecita di beni culturali Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 200 a euro 1.100. La pena prevista al primo comma si applica, altresì, nel confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanea, nonché nel confronti di chiunque revoca dichiarazioni rilasciate al fine di conservare ai competenti uffici di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione in fine di commercio di beni culturali, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'articolo 50.	25	22/03/2022	c.p.	518undecies	200	600	3	24	
218	Distruggere, disperdere, deterioramento, deterioramento, imbrattamento a uno illecito di beni culturali o paesaggistici Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inaccessibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripudio dello stato dei luoghi e all'affermazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.	25	22/03/2022	c.p.	518bidecades	300	700	3	24	
219	Contraffazione di opere d'arte È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000. 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffatti, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di architettura o di interesse storico o archeologico; 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per fine commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di architettura o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3) chiunque, consentendo la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accrediti o contribuisce ad accreditare, consentendo la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Dalle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.	25	22/03/2022	c.p.	519quaterdecies	300	700	3	24	
220	Riciclaggio di beni culturali Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque costituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad altri operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.	26	22/03/2022	c.p.	518sexies	500	1000			Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3
221	Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio avversi ad oggetti beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.	26	22/03/2022	c.p.	518terdecies	500	1000			Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3